



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 11 ottobre 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di VICENZA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 97/2023_ Quesito in materia di cancellazione dal registro del tirocinio per la perdita di efficacia del certificato tirocinio

Con il quesito formulato il 17 luglio scorso si chiede se alla luce di quanto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.P.R. 137/2012, ai sensi del quale: «*Il Consiglio dell'Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti*», è legittimo procedere alla cancellazione d'ufficio del praticante dal registro prima dei prescritti cinque anni nel caso in cui sia disposta l'iscrizione nell'albo professionale tenuto dallo stesso Ordine presso il quale è stato effettuato il tirocinio.

A tal proposito si osserva quanto segue.

L'art. 6, comma 12, del d.P.R. 137/2012¹ stabilisce la perdita di efficacia del tirocinio trascorsi cinque anni dalla data del suo compimento senza che sia stato superato l'esame di Stato. Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del certificato, ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al d.P.R. 137/2012 («... *stabilisce, infine, l'inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l'esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo*»). Ciò significa che, trascorsi cinque anni dal suo compimento senza il superamento dell'esame di abilitazione, il tirocinante dovrà compiere *ex novo* il tirocinio.


Pur ribadendo che la norma collega in maniera inequivocabile la cancellazione dal registro alla perdita di efficacia del certificato (*rectius* del tirocinio) sembrando avere la finalità di mantenere, per così dire,

¹ Le norme sul tirocinio contenute nel d.P.R. 137/2012 si applicano a tutti i tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012, giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del d.P.R..

traccia dei tirocini ancora in corso di validità², passando al caso di specie ed in ragione del fatto che la tenuta del registro assume una rilevanza unicamente "interna" - non essendo quello del tirocinio un registro pubblico - si ritiene che codesto Ordine possa valutare in autonomia se procedere alla cancellazione del tirocinante che, abilitatosi all'esercizio della professione, chieda l'iscrizione nell'albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio.

Con i migliori saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.

² Come avuto modo già di rappresentare a codesto Ordine in risposta al quesito PO 245/2014, durante il periodo di permanenza nel registro dopo il compimento del tirocinio il tirocinante non rimane in carico al *dominus*, in quanto la pratica professionale è a tutti gli effetti conclusa.